

CAPITOLATO SPECIALE
ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER I SERVIZI AUDIO
VIDEO PER IL COMUNE DI FIRENZE

ART. 1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro, da stipulare con massimo n. 3 operatori ai sensi dell'art. 54, comma 4 lett. a) del D.lgs. 50 del 2016, ha ad oggetto l'affidamento dei servizi audio video, ad oggi non programmabili né prevedibili, per gli eventi/cerimonie/manifestazioni, organizzati dalla Direzione Ufficio del Sindaco del Comune di Firenze.

L'Accordo Quadro disciplina le condizioni generali stabilite in via preventiva degli eventuali futuri contratti applicativi che saranno stipulati durante il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro relativi ai servizi di audio video per gli eventi/cerimonie/manifestazioni, organizzati dalla Direzione Ufficio del Sindaco del Comune di Firenze.

Il Comune si riserva, per motivate esigenze di interesse pubblico e per eventi specifici, di affidare servizi audio video senza ricorrere all'accordo quadro, e senza che gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo possano vantare alcuna pretesa in merito a tali affidamenti.

I servizi oggetto dell'affidamento possono consistere, di volta in volta e indicativamente, in una combinazione delle seguenti voci, a seconda delle esigenze specifiche relazionate al singolo evento e disciplinate con specifici "contratti attuativi" (o contratti applicativi di appalto) il cui importo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste:

1) VIDEOPROIEZIONE:

- 1.a) Telo per videoproiezione 4x3 retroproiettabile con gonnella, per il Salone dei Cinquecento (con guadagno di almeno 2 nel caso di retroproiezione e 1 nel caso di proiezione frontale); Telo per videoproiezione 3x2 o 2x2, per le altre sale di Palazzo Vecchio;
- 1.b) Video proiettore con supporto, caratteristica: almeno 15000 ansi Lumen ottica 16:9 e capacità di supportare ingressi video degli standard più recenti
- 1.c) Pc portatile con windows pro (o software equivalente), aggiornato con le ultime patch di sicurezza e con i più diffusi software di office automation;
- 1.d) impianto di amplificazione audio completo con minimo di casse e due radiomicrofoni;

2) STREAMING:

Lo standard di ripresa dell'evento per lo streaming dovrà essere in formato almeno Full HD e secondo le indicazioni e necessità dell'ufficio di organizzazione dell'evento.

Attrezzatura:

- 2.a) 1 o più telecamere con operatore,
- 2.b) monitor per rimando immagini per relatori,
- 2.c) PC con telecomando per tavolo relatori

3) **COLLABORATION:**

Sistema di collaboration per permettere il collegamento ai soggetti partecipanti da remoto (non devono essere previsti costi per l'A.C. per la piattaforma usata). Il sistema deve altresì far interagire i partecipanti da remoto con i partecipanti in sede, senza costi per l'A.C.

Il fornitore del servizio dovrà supportare l'ufficio organizzatore per le eventuali richieste tecniche dei partecipanti.

Il fornitore del servizio dovrà altresì inviare all'ufficio organizzatore la modalità di invito dei partecipanti nella piattaforma.

Il fornitore dovrà altresì assicurare la registrazione audio video dell'evento su supporto magnetico (fornito dall'A.C.) minimo in formato full HD con una o più telecamere.

4) **CONFERENCE SYSTEM**

- 4.a) unità di controllo digitale con auto-puntamento
- 4.b) indicativamente fino a n. 30 posti delegato
- 4.c) indicativamente fino a n. 2 telecamere motorizzate HD auto-puntamento
- 4.d) consolle digitale per controllo ottica e brandeggio
- 4.e) n.1 mixer video digitale ingressi SDI
- 4.f) indicativamente fino a n. 2 computer con applicativi ed interfacce audiovisive uso videoconferenza
- 4.g) indicativamente n. 1 monitor per TIMER

5) **CABINE TRADUZIONE**

Per il servizio di allestimento di impianto per interpretariato,

- 5.a) n. 1 o più Cabine (a norme internazionali ISO-AIIC – dim. cm. 160 x 160 – h = cm. 200 cad.) a due postazioni interprete (per le lingue ITA - ENG) (ITA/FRA),
- 5.b) n. 1 o più postazione microfonica e ascolto completa di cuffie alta fedeltà per interpreti,
- 5.c) n. 1 o più Trasmettitore di segnale audio digitale a raggi infrarossi DCN. Irradiatori speciali a raggi infrarossi per segnale digitale ad alta potenza

- 5.d) Apparecchi ricevitori I. R. digitali completi di cuffie (il numero può variare indicativamente da 150 a 300)

6) ALTRO

- 6.a) Regia: dovrà essere predisposta una regia per permettere le funzionalità indicate dall'ufficio organizzativo dell'evento
- 6.b) Collegamento intercontinentale: eventuale attrezzatura aggiuntiva, se necessaria, per collegamenti intercontinentali per relatori extraeuropei.
- 6.c) Implementazione audio: indicativamente 2 casse da installare a metà sala e microfonia necessaria.
- 6.d) Luci: indicativamente fino a 10 Smart bat
- 6.e) indicativamente n. 2 stativi laterali per illuminazione frontale palco
- 6.f) scala aerea.

Nel servizio deve essere comunque ricompreso oltre all'allestimento, e al disallestimento, per il quale può essere necessaria la scala aerea, anche cablature e l'assistenza tecnica e tutto quanto, ancorchè non specificato, necessario per assicurare il migliore svolgimento dell'evento.

Per il servizio streaming: nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione di trasmissione dell'evento su un canale streaming, il canale dovrà essere fornito dall'aggiudicatario e dovrà essere di pubblico accesso senza registrazione. L'aggiudicatario dovrà altresì inviare il link all'ufficio organizzativo del Comune, per permetterne la massima diffusione. Nel caso di utilizzo del canale YouTube del Comune la richiesta e le relative informazioni di accesso e uso dovranno essere inviate all'ufficio che ne è titolare e lo gestisce (Servizio Progetto comunicazione).

Connettività: Nel Salone dei 500 a fianco dell'unità mixer audio (gestita dai servizi tecnici del Comune) sono presenti 2 porte di rete (numero 7 e 8) con connettività full internet, le informazioni di configurazioni possono essere richieste a po.reti@comune.fi.it.

WiFi dedicata: L'A.C. potrà realizzare una WiFi dedicata per l'evento con SSID personalizzato e Password (utilizzando gli attuali HotSpot della Firenze WiFi, in modalità besteffort).

Con la conclusione dell'Accordo Quadro l'impresa aggiudicataria si obbliga a svolgere i servizi che successivamente le saranno richiesti entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso. L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per la Stazione Appaltante nei confronti dell'appaltatore, costituendo l'Accordo Quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi.

Il numero delle prestazioni richieste non è predeterminato ma sarà determinato dalla Stazione Appaltante in relazione alle concrete esigenze riscontrate nei singoli contratti che saranno di volta in volta stipulati.

Pertanto, l'impresa Appaltatrice non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora le venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia stata presentata un unico preventivo valido.

L'amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuno dei preventivi presentati venga ritenuto conveniente

I suddetti servizi dovranno essere prestati "a chiamata", ad evento, secondo le modalità e nei luoghi e tempi specificati nel seguito del presente Capitolato e negli "contratti attuativi" (o contratti applicativi di appalto), garantendo la presenza di tecnici nel numero e nelle professionalità necessarie a garantire il corretto svolgimento degli eventi.

ART. 2 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50 del 2016, l'aggiudicazione della procedura di gara avverrà, in favore di massimo n. 3 operatori economici con i quali verrà stipulato un Accordo Quadro.

La procedura per la conclusione dell'Accordo Quadro con più operatori economici, senza rilancio del confronto competitivo, verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro è pertanto determinata in favore dei tre concorrenti che risulteranno nelle migliori posizioni della graduatoria di merito, formulata sulla base del prezzo più basso offerto.

Il Comune di Firenze si impegnerà ad affidare i singoli servizi, che saranno di volta in volta oggetto dei contratti attuativi, a rotazione fra i tre concorrenti che risulteranno nelle prime tre posizioni della graduatoria di merito, a partire dall'operatore che ha presentato il preventivo giudicato più conveniente.

ART. 3 IMPORTO E DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

I servizi oggetto del presente accordo quadro dovranno essere prestati a richiesta della stazione appaltante durante il periodo di vigenza dell'affidamento, fino a concorrenza dell'importo complessivo dell'accordo quadro, pari a € 66.240,00 iva 22% esclusa. L'importo complessivo dell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo al/agli appaltatore/i.

Pertanto l'importo, da considerarsi come massimo spendibile, non è vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti degli aggiudicatari in caso di emissione di ordinativi inferiori, costituendo tale importo solo un limite massimo di accettazione degli ordinativi da parte degli operatori economici.

L'accordo quadro stipulato con i massimo 3 operatori aggiudicatari, avrà durata pari a 48 mesi dalla sottoscrizione, salvo la conclusione anticipata in caso di esaurimento dell'importo massimo complessivo.

In tale arco temporale, l'Amministrazione contraente potrà utilizzare l'Accordo Quadro effettuando ordinativi di esecuzione del servizio che conterranno specifiche richieste dei servizi indicati all'art. 1.

Nella sola ipotesi in cui, alla scadenza del termine di cui sopra, non sia esaurito l'importo contrattuale massimo, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 4 (quattro) mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi a ciascun Operatore Economico da parte del Comune di Firenze.

In ogni caso, alla scadenza del contratto, gli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro si impegnano, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di evidenza pubblica, a prorogare l'Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale.

Pertanto, l'importo massimo dell'accordo quadro, comprensivo della eventuale proroga tecnica, è pari ad € 74.550,00.

Art. 4 DISPOSIZIONI NORMATIVE

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento del presente accordo quadro sono regolati dalla richiesta di preventivo, dal preventivo formulato dall'operatore economico, dal capitolato e dalla lettera di affidamento dell'accordo.

I rapporti contrattuali derivanti dall'affidamento degli appalti attuativi sono regolati oltre che da quanto elencato nel precedente paragrafo, anche dall'ordinativo emesso dalla Stazione appaltante, conformemente a quanto previsto nel successivo art. 5, e dal preventivo formulato dall'Appaltatore.

Per quanto non contenuto in tali atti, si farà riferimento:

- alla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

ART. 5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà eseguire i servizi oggetto di affidamento pienamente e correttamente, con la massima cura e diligenza, utilizzando mezzi, attrezzature e personale aventi le caratteristiche indicate in sede di preventivo, seguendo comunque le indicazioni che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

I servizi dovranno essere svolti dall'Appaltatore di volta in volta individuato dalla stazione appaltante secondo il criterio della rotazione degli affidamenti, a partire dall'operatore che ha presentato il preventivo giudicato più conveniente.

La Stazione appaltante, mediante l'appalto attuativo (ordinativo) richiederà i servizi audio video secondo le proprie necessità, inviando la richiesta all'indirizzo PEC indicato in sede di preventivo o successivamente modificato dallo stesso aggiudicatario, almeno entro 5 giorni prima dell'evento, salvo urgenze impreviste.

Tale richiesta conterrà i seguenti elementi:

- luogo di espletamento del servizio;
- data e orario dell'evento;
- data e ora dell'allestimento e prove tecniche e del disallestimento;

- durata dell'evento;
- servizi richiesti;

ART. 6 CAUZIONE

Gli operatori economici aggiudicatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria nella misura prevista dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50 del 2016. Tale importo sarà ripartito equamente fra gli operatori economici risultanti primo, secondo e terzo classificato, ferma restando l'applicabilità delle eventuali riduzioni previste all'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50 del 2016.

La garanzia fideiussoria deve essere costituita con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50 del 2016 e deve avere validità fino alla scadenza dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti applicativi /ordinativi di pubblicazione.

ART. 7 SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti di legge e previa indicazione nel preventivo dei servizi o delle parti di servizio che intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

ART. 8 - FATTURAZIONE e PAGAMENTI

La Stazione Appaltante liquiderà l'importo dovuto, a 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura, nonché subordinatamente all'accertamento della regolare esecuzione e degli altri adempimenti previsti per legge, tra i quali la verifica di regolarità del DURC.

Il pagamento sarà eseguito solo sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite dall'affidatario.

Nel caso in cui la fattura risulti non regolare o non completa della documentazione obbligatoria o non vengano comunicati i dati e le informazioni previste, i termini di pagamento si intendono sospesi.

Il Comune non eseguirà alcun pagamento all'affidatario in pendenza delle comunicazioni necessarie a definire l'accertamento di eventuali inadempienze oggetto di penali/risoluzione di cui al presente capitolato.

Le fatture dovranno essere gestite in modalità elettronica in applicazione dell'art. 25 della D.L. 66/2014 conv. con Legge 89/2014.

Le fatture dovranno indicare il codice CIG e lo SMART CIG, quest'ultimo acquisito dalla stazione appaltante e comunicato dalla stessa all'appaltatore in sede di appalto attuativo.

Il corrispettivo contrattuale, determinato in base ai prezzi dei servizi indicati nel preventivo, è determinato a rischio dell'affidatario in base alle proprie valutazioni, ed è, pertanto, fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'affidatario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti all'affidatario medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ART. 9 - TRACCIABILITA'

Per quanto attiene ai pagamenti, trova applicazione l'art. 3 della Legge 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore dovrà comunicare al Comune di Firenze gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, c. 1, della Legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune di Firenze non eseguirà alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati sopra indicati; di conseguenza, i termini di pagamento si intendono sospesi.

ART. 10 - RECESSO UNILATERALE

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dall'accordo quadro a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 15 gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'operatore economico, della relativa comunicazione a mezzo pec.

Il recesso potrà essere esercitato nei confronti di uno o più operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro. La Stazione Appaltante resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

ART. 11 - RISOLUZIONE

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- fallimento dell'affidatario;
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'affidatario in sede di preventivo;
- grave inadempimento dell'affidatario rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione della presente procedura di affidamento.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale della Stazione Appaltante all'Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese.

A seguito della risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare ad altri il servizio, in danno dell'operatore economico inadempiente.

ART. 12 - PENALI

I servizi oggetto del presente accordo quadro devono essere, pienamente e correttamente, eseguite nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste nel presente Capitolato, nel preventivo formulato in sede di aggiudicazione dell'accordo quadro, e nel singolo ordinativo in sede di appalto attuativo.

In difetto, si applicheranno le penali previste nel presente articolo e determinate come segue:

- se l'Appaltatore non ottempera – per cause non dipendenti dalla Stazione appaltante ovvero da forza maggiore o caso fortuito – alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto – per ogni singola inadempienza - a una penalità, fino a un massimo del 10% dell'ammontare netto dell'appalto attuativo. L'importo sarà calcolato in base alla gravità dell'inadempimento.

In caso di constatata applicazione di n. 3 penali la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Stazione appaltante all'Appaltatore mediante e-mail e/o PEC. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Stazione appaltante nel termine massimo di 5 (5) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Stazione appaltante stessa potrà applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 13 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Le prestazioni devono essere espletate nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

E' a carico dell'appaltatore l'onere di redigere un apposito documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e provvedere, in ogni caso, all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo i rischi connessi alla

prestazione dei servizi oggetto di affidamento, anche qualora non sia obbligatoria la redazione del DUVRI.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (General Data Protection Regulation - GDPR) nell'ambito della gara e dell'esecuzione del contratto.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese relative al presente accordo quadro e qualsiasi spesa fiscale sono a carico dell'Appaltatore, ivi comprese le eventuali spese per la registrazione. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di bollo relative agli appalti attuativi.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque relative all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia dell'accordo quadro e degli appalti attuativi è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del DLgs 50 del 2016, si dà atto che l'Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Capitolato e dall'Accordo Quadro. Ai sensi dello stesso comma 1 -bis è vietato in ogni caso il compromesso.